

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Città Metropolitana di Bologna

Rep. n° _____

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
E

_____ **PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO**
E DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI ".

L'anno Duemila_____, il giorno_____del mese di_____, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

a) Il **COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI** - che di seguito sarà chiamato Ente Pubblico
-

(C.F. 80014510376), rappresentato da_____, nato/a a _____il
_____, Responsabile dell'Area Servizi
Generali, Servizi Sociali e alla Persona _____, a termini dell'art. 23 del vigente Statuto
Comunale ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.40 in data 23/04/2024-
esecutiva;

b) _____- che in seguito sarà chiamata Associazione
- (C.F. _____), con sede legale in_____, via
_____, iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art.11 D.lgs. n. 117/2017) n.
iscrizione_____

PREMESSO CHE:

- il Comune di Castiglione dei Pepoli ha da anni destinato un immobile di proprietà denominato "Centro Sociale Anziani" per promuovere un ruolo attivo degli anziani nella società, al fine di prevenire fenomeni di emarginazione e di valorizzare le potenzialità di iniziativa e di autoorganizzazione;

- il “Centro Sociale Anziani”, nei rapporti con le Istituzioni e in rapporto alla legislazione vigente:
 - si configura come servizio per l’integrazione sociale, gestito per il tramite dei cittadini che lo frequentano, in un’ottica di piena responsabilità nei confronti della cittadinanza e delle Istituzioni stesse, compatibilmente con le risorse di volontariato effettivamente disponibili;
 - svolge attività di tipo ricreativo-culturale, solidaristico e socio-assistenziale, per la promozione della vita di relazione degli anziani e più in generale per l’integrazione sociale con il territorio diriferimento;
 - si pone come riferimento polifunzionale di politica sociale degli anziani, rivolta a tutti i cittadini, per la realizzazione di attività di interesse pubblico, a rilevanza sociale e a benefici della collettività locale;
 - prevede una modalità di gestione che basata su di un Comitato di gestione democraticamente eletto configurandosi come “gestione sociale”;
- l’art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*;
- il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) riconosce, all’art. 2, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- il D.Lgs. 117/2017, all’art. 56, riconosce agli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e alle condizioni meglio specificate nell’articolo stesso;
- rientra tra gli obiettivi e finalità dell’azione del Comune di Castiglione dei Pepoli, cooperazione con altri soggetti pubblici e privati nonché della promozione della partecipazione all’attività amministrativa delle Associazioni come sancito nello Statuto comunale, in particolare l’art. 27 il quale stabilisce che *“Il Comune valorizza e riconosce il ruolo di tutte le libere forme associative e le*

libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, le istituzioni private, i comitati anche costituiti su base territoriale o su occasionali problemi specifici o per l'organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive e di incentivazione per l'economia locale ricercando in tutti i casi idonee forme di collaborazione";

Tutto ciò premesso, con le parti sopra costituite

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1: Oggetto della convenzione

Il Comune, volendo promuovere nell'ambito del proprio territorio:

- l'attitudine del sistema territoriale a realizzare i principi di sussidiarietà attraverso l'incentivazione della partecipazione, della solidarietà, del pluralismo e la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- lo sviluppo di un ruolo attivo dell'anziano nella Comunità locale e l'integrazione tra le diverse generazioni;
- spazi culturali, solidaristici e ricreativi, pensati in particolare per una popolazione adulta;
- e disponendo sul territorio comunale di un immobile destinato a Centro Sociale, attiva, con _____ una convenzione per la realizzazione di un programma di collaborazione per la gestione di attività di interesse generale e per la gestione del centro sociale, attività attinenti alle finalità statutarie dell'associazione stessa.

A tal fine il Comune assegna a _____ la gestione del "Centro Sociale Anziani" sito in Piazza del Mercato n 1 dell'area esterna di pertinenza, degli impianti e delle attrezzature ivi esistenti (compresa la cucina mobile) come meglio precisato nei successivi articoli.

Art. 2: Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- gestire il servizio "Centro Sociale Anziani" come descritto in premessa, nel rispetto dei principi definiti nella presente convenzione;
- provvedere al buon funzionamento e alla gestione, in collaborazione con il Comune di

Castiglione dei Pepoli, della cucina mobile;

- partecipare, nell'ambito dei Piani di Zona, a progetti di integrazione sociale;
- collaborare con l'Amministrazione comunale alla realizzazione di attività/laboratori per la realizzazione di progetti per il tempo libero a favore della cittadinanza;
- collaborare con l'Amministrazione comunale alla realizzazione di attività/laboratori per la realizzazione di progetti ludici (es., laboratori tematici per la fascia di età scolare);
- organizzare viaggi ricreativi culturali e vacanze climatiche, anche in collaborazione con il Coordinamento Provinciale Centri Sociali Anziani e Orti -ANCESCO- e nell'ambito dei gemellaggi istituiti dal comune di Castiglione dei Pepoli;
- collaborare con l'Amministrazione comunale alla realizzazione del servizio di "Spesa sospesa", come meglio descritto al successivo art. 3;

Per la realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti il Comune concede il patrocinio per l'utilizzo degli strumenti di comunicazione.

Il Comune si riserva, attraverso un confronto preliminare con l'Associazione, di concordare eventuali altre forme di collaborazione per l'attivazione e/o la riorganizzazione di servizi rivolti alla persona.

L'Associazione autogestirà il Centro Sociale in maniera autonoma, nel rispetto del pluralismo, senza fini di lucro, attuando le linee di indirizzo concordate con l'Amministrazione Comunale attraverso l'approvazione della presente convenzione. Dette linee di indirizzo potranno essere annualmente aggiornate fra Comune e Associazione. La relazione tra il Comune e l'Associazione dovrà essere impostata secondo il principio della sussidiarietà. All'Associazione dovranno essere riconosciute dal Comune la massima autonomia e responsabilità e, di conseguenza, dovrà essere richiesta la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento.

Art. 3: Servizio di "Spesa Sospesa"

Il Comune, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti fragili residenti nel comune, garantisce un servizio di collette alimentare.

Nell'ambito della presente convenzione, l'Associazione collabora alla realizzazione del servizio di "spesa sospesa", mediante:

- attività resa da propri volontari per la raccolta degli alimenti presso i centri commerciali aderenti; l'attività implica il prelievo delle derrate alimentari dai centri commerciali siti nel comune di Castiglione dei Pepoli e, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Castiglione dei Pepoli e/o con le altre associazioni di volontariato presenti sul territorio con cui il comune ha convenzioni attive, provvedere alla preparazione dei pacchi alimentari che verranno poi distribuiti

alle famiglie bisognose segnalate dallo sportello sociale al quale fa riferimento il comune di Castiglione dei Pepoli;

L'Associazione adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della medesima o dei suoi volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Castiglione dei Pepoli da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 4: Impegni del Comune

L'Amministrazione di Castiglione dei Pepoli, a sostegno dell'associazione nell'ambito degli impegni di cui alla presente convenzione, si impegna a rimborsare all'Associazione, per un importo massimo di € 3.500,00 annui, le spese relative alle Polizze assicurative di cui al successivo art. 7, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. Una volta rimborsate le spese relative alle Polizze assicurative, la quota restante dell'importo massimo stabilito verrà erogata a rimborso spese per le attività connesse alla presente convenzione, previa presentazione di idonei rendiconti e documentazione giustificativa e del bilancio dell'associazione.

Il Comune può contribuire economicamente alla realizzazione di progetti congiunti, previa valutazione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 5: Utilizzo immobile

Il Comune di Castiglione dei Pepoli, per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, concede gratuitamente all'Associazione l'edificio di proprietà comunale, costituente patrimonio indisponibile del Comune, sito in Piazza del Mercato 1 adibito a Centro Sociale, l'area esterna di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti, la cucina mobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noti all'assegnataria (come da planimetrie in allegato).

Il Comune prende atto che l'Associazione fisserà la propria sede legale presso l'edificio in parola. L'Associazione si impegna a provvedere in proprio alle utenze ed alla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature e dello spazio esterno; sono altresì a carico dell'Associazione le spese relative alla gestione del Centro Sociale nonché all'attuazione delle attività. Rimangono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria. L'Associazione si impegna in particolare a:

- utilizzare gli spazi concessi con le modalità e secondo le finalità previste dalla presente convenzione ed a restituirlo all'Amministrazione alla scadenza della stessa;
- assumere la qualità di custode gli spazi concessi e adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della medesima o dei suoi volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Castiglione dei Pepoli da qualsiasi responsabilità

al riguardo;

- mantenere gli spazi e le attrezzature concesse in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione, con particolare attenzione al corretto utilizzo delle utenze. Le eventuali spese telefoniche sono a carico dell'Associazione;
- non danneggiare e deteriorare la proprietà e segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l'eventuale presenza di rischi;
- non modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso; ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli uffici comunali competenti.

È fatto espresso divieto all'Associazione di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, gli spazi concessi. L'Associazione può acquisire, facendosi carico degli oneri, nuovi arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune.

L'Associazione dovrà utilizzare gli spazi concessi entro i limiti compatibili con le caratteristiche dell'edificio stesso, con l'ambiente circostante, avendo riguardo al numero delle persone presenti, alle condizioni di igiene e sicurezza, al decoro, all'orario, all'impatto acustico, alla viabilità, ecc, curando in particolare di non arrecare molestia danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare l'edificio dato in concessione, per proprie iniziative, previa idonea e preventiva comunicazione all'Associazione.

Art. 6: Responsabilità ed obblighi

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione:

- ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, operando al fine di sensibilizzare ed incentivare l'avvicinamento al volontariato di nuovi cittadini;
- a garantire che i volontari siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche di base e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;
- Per effetto della presente convenzione non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, che sarà messo a disposizione dall'Associazione, e il Comune; quest'ultimo è esonerato da qualsiasi responsabilità ed obbligo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Per le attività svolte in autonomia l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia e munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti in caso di somministrazione di alimenti.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza degli organizzatori e degli altri utilizzatori.

Art. 7: Assicurazione

Ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 l'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con idonea compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune prima dell'inizio delle prestazioni.

Art. 8: Verifiche

L'associazione si impegna a trasmettere al Comune:

- il bilancio consuntivo delle attività nel quale compaia chiaramente il conto perdite e profitti. Il bilancio deve essere accompagnato da una breve relazione che evidenzia le attività svolte nell'anno e i progetti per il nuovo anno;
- il bilancio di previsione nel quale sia espressamente indicato, come previsto da statuto, l'utilizzo degli utili per le attività istituzionali e varie;

I dati del Bilancio vanno riportati in un quadro affisso all'entrata dell'immobile. Annualmente, prima della presentazione del programma annuale delle attività all'Assemblea dei Soci, l'Associazione e il Comune definiscono le iniziative ed attività culturali e ricreative che possono attuarsi congiuntamente e le rispettive quote di finanziamento.

Art. 9: Trattamento dei dati personali

Ai fini della presente convenzione, l'associazione dovrà necessariamente trattare dati personali.

In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, con riferimento al trattamento dei dati, anche personali e particolari, del Comune o di terzi, che l'Associazione tratta nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, la stessa si impegna a:

- osservare tutte le norme, i principi e procedure dettate dalla normativa vigente e da quella che dovesse eventualmente vigere in futuro;
- mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni e i dati personali anche particolari del Comune o di terzi di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'attività;
- ad adottare le misure di sicurezza adeguate al fine di tutelare la riservatezza, l'integrità, la non diffusione dei dati trattati in ragione della presente convenzione;
- dare immediata notifica del Comune e al Garante Privacy delle violazioni alle norme di sicurezza e o furti dei dati personali anche particolari comunicati dall'Ente;
- non cedere in alcun modo e per nessun motivo ad altri, in tutto o in parte, i dati ricevuti del Comune;
- effettuare al termine del rapporto di collaborazione, la cancellazione, la portabilità o restituzione dei dati al Comune;
- non conservare oltre la durata del rapporto convenzione con il Comune, alcuna copia dei dati ricevuti e trattati per conto del Comune.

Art. 10: Durata

La presente convenzione è valevole per il periodo dal 01.06.2024 al 31.05.2029 con la possibilità di un'eventuale rinnovo per la stessa durata.

Art. 11: Risoluzione della convenzione

In caso di persistente e comprovata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la presente convenzione, il Comune invierà immediata comunicazione scritta, con richiesta di chiarimenti, agli organi dell'Associazione stessa.

L'Associazione dovrà rispondere alla richiesta di chiarimenti entro dieci giorni. Qualora l'Associazione non faccia pervenire alcuna risposta e/o il Comune non si ritenga soddisfatto, il Comune medesimo, deciderà in merito alla recessione dalla convenzione e alla revoca della concessione dei locali.

L'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno gg. 30 in forma scritta che espliciti le motivazioni di tale recesso.

Art. 12: Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Art. 13: Interpretazione

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione del protocollo.

Art. 14: Controversie

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 15: Registrazione

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26.4.1986, n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. Il COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI- La Responsabile dell'Area

(_____)

p. l'ASSOCIAZIONE

(_____)